

**REGOLAMENTO (CE) N. 323/2001 DELLA COMMISSIONE
del 16 febbraio 2001**

**che modifica il regolamento (CE) n. 2869/2000 e che porta a 750 000 t il quantitativo globale
oggetto della gara permanente per la rivendita sul mercato interno di frumento tenero della
raccolta 1999 detenuto dall'organismo d'intervento francese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1630/2000 ⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento.
- (2) Il regolamento (CE) n. 2869/2000 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 109/2001 ⁽⁶⁾, ha indetto una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 500 000 t di frumento tenero della raccolta 1999 detenuto dall'organismo d'intervento francese.
- (3) Tenuto conto dell'attuale situazione del mercato, è opportuno aumentare a 750 000 t il quantitativo di frumento tenero della raccolta 1999 posto in vendita sul

mercato interno, detenuto dall'organismo d'intervento francese.

- (4) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2869/2000 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 1 i termini «di 500 000 t» sono sostituiti dai termini «di 750 000 t».
- 2) L'articolo 2, paragrafo 2 è modificato come segue:
«2. Il termine per la presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 24 aprile 2001».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.

⁽⁴⁾ GU L 187 del 26.7.2000, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU L 333 del 29.12.2000, pag. 19.

⁽⁶⁾ GU L 19 del 20.1.2001, pag. 8.